

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza

AREA III – Gestione Personale della Scuola U.O. n.9 – Reclutamento I e II grado Travascio

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, contenente il "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di Istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", e successive modificazioni;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare il comma 605 dell'art. 1;

VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014, recante termini e modalità per l'aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valide per il triennio 2014/2017;

VISTO il proprio decreto prot. n. 3976 del 22/08/2014, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie provinciali ad esaurimento definitive, nonché l'elenco degli esclusi, del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017, e successivi decreti di rettifica;

VISTO il proprio decreto prot. n. 7002 del 26/08/2016, con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento aggiornate del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per l'A.S. 2016/2017, nonché le successive integrazioni;

VISTO i propri precedenti decreti n. 8948, 8952 e 8998 del 12/10/2016 e n. 9140 del 14/10/2016 che, in esecuzione del decreto monocratico del TAR Lazio sez. III bis-n. 5747/16 (R. G. n. 10668/15), ha disposto l'inserimento, con riserva, nelle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento per la scuola secondaria dei sottoelencati ricorrenti abilitati PAS o TFA:

GRECO Alessandro nt. 07.03.1971 (PZ) cl. A072 LIMONGI Biagio nt. 26.05.1978 (PZ) cl. A018 LAGROTTA Massimo nt. 17.05.1978 (PZ) cl. C320 MARTINELLI Leonardo nt. 06.10.1978 (PZ) cl. C320 INFANTE Angela nt. 28.09.1977 (SA) cl. A245

TENUTO CONTO che il predetto inserimento in GAE è stato disposto con espressa riserva di procedere all'immediato depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie di pertinenza, nel caso in cui il prosieguo del giudizio sia favorevole all'Amministrazione;

VISTA la rinuncia dei ricorrenti al ricorso n. 10668/2015 TAR Lazio/Roma Sez. III bis e la conseguente cancellazione dal ruolo disposta all'udienza pubblica del 28/03/2017;

RITENUTO di dover, pertanto, procedere alla cancellazione dei ricorrenti GRECO Alessandro, LIMONGI Biagio, LAGROTTA Massimo, MARTINELLI Leonardo e INFANTE Angela dalle GAE per le cl. di conc. A072, A018, C320, A245 e quindi alla conseguente inefficacia della misura cautelare concessa, ovvero del decreto cautelare n. 5747/2016;

VISTO l'art. 25, comma 5, del C.C.N.L. del 29/11/2007 nella parte in cui prevede che "è comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto";



DECRETA

1.1 Per le motivazioni di cui in premessa sono cancellati con effetto retroattivo dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola secondaria di questa provincia e dalle graduatorie d'Istituto di I fascia i sottoelencati ricorrenti, precedentemente inseriti con riserva nelle corrispondenti Graduatorie ad Esaurimento e nelle graduatorie d'istituto di I fascia in esecuzione del Decreto monocratico n. 5747/16 (R. G. n. 10668/15), emesso dal TAR Lazio sez. III bis:

GRECO Alessandro	nt. 07.03.1971 (PZ)	cl. A072
LIMONGI Biagio	nt. 26.05.1978 (PZ)	cl. A018
LAGROTTA Massimo	nt. 17.05.1978 (PZ)	cl. C320
MARTINELLI Leonardo	nt. 06.10.1978 (PZ)	cl. C320
INFANTE Angela	nt. 28.09.1977 (SA)	cl. A245

- 1.2 Per effetto della suddetta cancellazione dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola secondaria di questa provincia, sono annullati gli atti di individuazione dei predetti docenti come destinatari di contratti di supplenza per l'a.s. 2016/2017conferiti dal dirigente della Scuola Polo o dalle graduatorie d'istituto di I fascia;
- 1.3 I Dirigenti Scolastici che hanno stipulato con i predetti docenti contratti a tempo determinato a seguito degli atti di individuazione annullati con il presente decreto, adotteranno, in attuazione dell'apposita clausola risolutiva, i decreti motivati di risoluzione del contratto, essendo venuto meno il presupposto che dava loro diritto all'individuazione.
- 1.4 Ai sensi dell'articolo 2126 c.c., 1° comma ("La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione") restano salvi i diritti patrimoniali acquisiti dal docente in seguito alla conclusione del contratto, risolto con il presente decreto.
- 1.5 Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento.

Per effetto della legge sulla privacy questo decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso.

IL DIRIGENTE

- Debora INFANTE-

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Ai docenti: GRECO Alessandro, LIMONGI Biagio LAGROTTA Massimo, MARTINELLI Leonardo e INFANTE Angela Ai Dirigenti Scolastici degli istituti scolastici della Provincia All'USR per la Basilicata Alle OO.SS. della Scuola All'Albo/sito web